

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Pronuncia di compatibilità ambientale - progetto di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia in località Cherpore nel Comune di Govone, presentato da parte del Sig. Giuseppe Ruella.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 14.05.2009 e dell'11.12.2009, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

Delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.
2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia in località Cherpore nel Comune di Govone, presentato da parte del Sig. Giuseppe Ruella, in qualità di titolare dell'impresa Ruella Giuseppe Escavazioni, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso, che si colloca all'interno di un ambito già fortemente connotato dalla presenza di attività estrattive, non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.
3. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni, buona parte delle quali –peraltro- sono già ricomprese fra le prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78:
 - 1) Entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta istante è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi un aggiornamento del piano topografico della cava (planimetria e sezioni in scala opportuna, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo); contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate

nell'anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo.

- 2) La coltivazione deve avvenire per strisce successive al fine di limitare le aree di scopertura e consentire la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale rispetto alla conclusione della coltivazione delle singoli fasi.
- 3) La coltivazione non deve essere spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto, e sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.
- 4) Per tutta la durata dell'intervento estrattivo dovranno essere mantenuti in efficienza i due piezometri S1 ed S2 già installati a cura della Ditta istante e dovrà essere allestito un piano di monitoraggio che preveda la misurazione, con cadenza mensile, del livello piezometrico della falda freatica. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi contestualmente a quanto richiesto al punto 3.
- 5) Le scarpate risultanti dall'attività estrattiva nell'area, al termine della coltivazione mineraria e del riporto di terreno, dovranno avere inclinazione non superiore a 20° sessagesimali.
- 6) Dovrà essere assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto.
- 7) Le pareti delle canalette previste in progetto per la regimazione delle acque meteoriche dovranno essere inerbite mediante la semina di un idoneo miscuglio erbaceo.
- 8) Il terreno vegetale stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento.
- 9) I lavori di scotico e le operazioni di estrazione del materiale dovranno essere il più possibile in stretta successione temporale, al fine di consentire una rapida ricollocazione del terreno vegetale sul fondo scavo e sulle scarpate e limitare la fase di stoccaggio.
- 10) L'impianto delle specie arboreo-arbustive, previsto al termine della fase di scavo, dovrà seguire un sesto d'impianto il più naturaliforme possibile.
- 11) La coltivazione ed il recupero ambientale dell'area dovranno avvenire per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere.
- 12) Entro sei mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.
- 13) Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti dovranno essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
- 14) Secondo l'art. 15.2 punto 14 del DPAE dovrà essere approntato un progetto annuale "di monitoraggio e taratura finalizzato al

controllo ed alla verifica in opera delle previsioni dello studio idraulico” e, secondo l’art. 15.4 punto 5.8 del DPAAE, “un aggiornamento e verifiche tipografiche e batimetriche “ estese ad un adeguato tratto del Tanaro anche nell’intorno dell’area di cava. I monitoraggi, in considerazione delle criticità morfodinamiche evidenziate, dovranno essere estesi anche all’alveo attivo del corso d’acqua, ed essere effettuati almeno dopo ogni evento di piena significativo superiore alla piena ordinaria. I risultati di tali monitoraggi dovranno essere trasmessi al Settore Regionale Pianificazione Difesa del Suolo.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 14.05.2009 e dell’11.12.2009, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

(omissis)

5. Di considerare acquisiti, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l’assenso dell’ASLCN 2 (ex ASL 18) Alba e della Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive Torino, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
6. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. ai relativi provvedimenti di competenza del Comune di Govone, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione.
7. Di subordinare il rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.*”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ed infine di quanto prescritto dall’art 18 c. 7 delle Norme di Attuazione del PAI, per cui “i Comuni sono tenuti a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni di cui al precedente art. 9 e sugli interventi prescritti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico per la loro messa in sicurezza. I comuni devono provvedere altresì ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del dissesto operata dal presente Piano. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.”

8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 7, costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.
9. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
10. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.
- 15) Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA-Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.
- 16) Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
- 17) Di inviare il presente provvedimento al proponente ed a tutti i soggetti interessati.
- 18) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.
- 19) Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.
- 20) Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire il tempestivo completamento degli adempimenti amministrativi di competenza

che, ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., sarebbe già dovuto avvenire entro il 02.11.2009.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*".

Posto ai voti il provvedimento, con votazione palese, viene approvato all'unanimità. Ugualmente all'unanimità, con separata votazione palese, viene dichiarata la sua immediata eseguibilità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)